

Le novità del Regolamento Omnibus

<b>Strumento</b>	<b>Azione</b>	<b>Novità Reg. Omnibus</b>
<b>Assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante (Art. 37)</b>	Intensità di aiuto	fino al 70%
	Soglia di danno	20%
	Utilizzo indici economici per la misurazione delle perdite	previsti
<b>Fondi di Mutualizzazione (Art. 38)</b>	Intensità di aiuto	fino al 70%
	Soglia di danno	30%
	Possibilità di utilizzare risorse pubbliche per formazione e integrazione capitale iniziale	previsto
	Utilizzo indici economici per la misurazione delle perdite	previsti
<b>Strumento di stabilizzazione del reddito (IST) (Art. 39)</b>	Intensità di aiuto	fino al 70%
	Soglia di danno	30%
	Possibilità di utilizzare risorse pubbliche per formazione e integrazione capitale iniziale	previsto
	Utilizzo indici economici per la misurazione delle perdite	previsti
<b>IST settoriale (Nuovo Art. 39 a)</b>	<b>Novità assoluta</b>	
	Intensità di aiuto	fino al 70%
	Soglia di danno	20%
	Possibilità di utilizzare risorse pubbliche per formazione e integrazione capitale iniziale	previsto
	Utilizzo indici economici per la misurazione delle perdite	previsti

<b>Reg. Ue N. 1305/13</b>
fino al 65%
30%
non previsti
fino al 65%
30%
non previste
non previsti
fino al 65%
30%
non previsto
non previsti